STATUTO ASSOCIAZIONE

CIRCOLO AMBIENTE "Ilaria Alpi"

Allegato all'Assemblea straordinaria del 18/12/2024

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NATURA – SCOPI – ATTIVITÀ

Articolo 1 - Denominazione, sede, durata

1. È costituita l'associazione di diritto privato, ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile, denominata **CIRCOLO AMBIENTE "Ilaria Alpi"**, d'ora in avanti definita per semplicità solo "associazione".
2. L'associazione ha sede nel Comune di Anzano del Parco. L'Assemblea dei soci può all'occorrenza deliberare l'istituzione di sedi secondarie, operative, filiali o succursali dell'associazione in Italia.
3. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Natura, scopi, attività

1. L'associazione è indipendente, apartitica, e non ha fini di lucro.
2. Con riferimento alla normativa fiscale l'associazione deve considerarsi ente non commerciale.
3. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione inoltre, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal codice civile, vuole caratterizzarsi come centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, rispettando i princìpi di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo l'osservanza dei diritti inviolabili della persona.
4. L'associazione si propone come oggetto sociale: opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, delle risorse naturali e del suolo, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo improntati alla salvaguardia dell'ambiente naturale e del suolo, a tutela dei consumatori, ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.
5. Per fare questo l'associazione potrà inoltre avvalersi di qualsiasi strumento idoneo o anche solo utile alla realizzazione delle proprie finalità statutarie. Semplificativamente e non esaustivamente potrà:
 a) promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e della salute, favorendo una migliore organizzazione associativa ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
 b) persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente;
 c) interviene nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
 d) è un'associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare e convenzionale; si riconosce nell'antifascismo e promuove la cultura antifascista;
 e) si batte per rendere equilibrata la distribuzione delle risorse, anche economiche, a livello internazionale e contro la fame nel mondo; per aiuti concreti e per la soluzione dei problemi alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali di tutti i Paesi e di tutti i cittadini;
 f) lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
 g) opera sui temi dell'educazione alla legalità, dell'affermazione dei diritti umani e civili, di contrasto alla cultura criminale e mafiosa e di promozione dell'antimafia sociale;
 h) opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;
 i) opera per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione dei ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.
6. Si considerano attività accessorie a quelle statutarie istituzionali, tutte quelle che svolgano una funzione integrativa delle stesse. L'esercizio delle attività connesse ed accessorie è consentito a condizione che, in ciascun esercizio le stesse

non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali. In via sussidiaria l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali, purché tali attività siano comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale.

TITOLO II: SOCI

Articolo 3 - Soci

1. I soci dell'associazione sono le persone fisiche che, riconoscendosi nelle finalità e nei princìpi ispiratori dell'associazione, intendano entrarne a far parte attivamente. Essi presentano domanda di ammissione all'associazione che dovrà essere accolta dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La qualità di socio è sempre subordinata alla correttezza del versamento della quota sociale.
2. Tutti i soci hanno l'obbligo di accettare incondizionatamente ed osservare tutte le norme del presente statuto e dei regolamenti eventualmente emanati e adottati dall'associazione. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
3. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile. A ciascun socio è assicurata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 4 - Ammissione ed esclusione dei soci ordinari

1. Possono presentare la richiesta di adesione a socio le persone fisiche che condividono fattivamente le finalità e gli scopi dell'associazione.
2. L'ammissione di ogni nuovo socio è deliberata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo a seguito di una richiesta scritta dell'interessato presentata mediante la compilazione di un apposito modulo di adesione. Il Consiglio Direttivo può richiedere all'aspirante socio ogni notizia ritenuta utile al fine di poter effettuare una migliore valutazione dell'istanza di ammissione.
3. La qualità di socio viene a mancare sia a seguito di recesso, sia per esclusione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento. L'esclusione del socio è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo e può essere assunta a seguito:
a) della perdita dei requisiti previsti al comma 1;
b) del mancato versamento della quota associativa;
c) di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni e/o intralcio alla normale gestione delle attività associative.
4. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli interessati, a pena di nullità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica, inviata entro 30 giorni dalla data di deliberazione presso l'indirizzo di residenza o indirizzo e-mail conosciuto ed annotato sul libro soci.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci, coerentemente con le peculiarità evidenziate nell'art.3 dello statuto sociale, hanno il diritto:
- di partecipare alle attività sociali poste in essere dall'associazione;
- di ricevere le eventuali pubblicazioni dell'associazione;
- di partecipare all'elettorato attivo e passivo per la elezione delle cariche sociali.
2. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni assunte dai propri organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

TITOLO III: ORGANI

Articolo 6 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli organi sono eletti per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati.
In sede di costituzione gli organi sociali sono nominati dai soci fondatori e rimarranno in carica fino all'Assemblea con la quale verrà approvato il terzo bilancio sociale; in tale Assemblea si provvederà al rinnovo delle cariche sociali.
3. Tutti i componenti gli organi sociali prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se autorizzate e nel rispetto delle modalità che saranno approvate dal Consiglio Direttivo e comprovate da adeguata documentazione in regola con la normativa fiscale vigente.

Articolo 7 - Assemblea dei soci
1. L'Assemblea, costituita dai soci in regola con il pagamento della quota associativa, si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale eventualmente allegato;
b. l'approvazione del conto consuntivo, composto da un rendiconto economico e finanziario, e la destinazione dell'avanzo di gestione o la deliberazione per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c. la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
d. la nomina e la revoca dell'eventuale Revisore Legale;
e. la determinazione dell'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
f. le deliberazioni relative alle responsabilità dei consiglieri;
g. il trasferimento della sede sociale;
h. l'approvazione dei regolamenti interni;
i. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'esercizio successivo e per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio concluso, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da pubblicare tramite affissione nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e con comunicazione da inviare a tutti i soci, anche con modalità telematica (e-mail) almeno 10 giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della riunione assembleare nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.
L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei soci ordinari ne faccia domanda scritta al Presidente, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
3. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
l. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
m. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
n. le delibere relative ad operazioni di carattere straordinario.
L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia convocata per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta al Presidente di almeno un terzo dei soci ordinari, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso la riunione, in considerazione della rilevanza dei contenuti, deve essere indetta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da pubblicare tramite affissione nella sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e con comunicazione da inviare a tutti i soci, anche con modalità telematica (e-mail) almeno 5 giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della riunione assembleare nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

Articolo 8 - Validità delle assemblee
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare;
- in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti nel libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per la validità delle deliberazioni in prima e in seconda convocazione è necessaria la maggioranza semplice dei voti dei

soci presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi di tutti i soci iscritti nel libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Nelle deliberazioni che riguardano la propria responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
4. Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si procede a scrutinio segreto. L'Assemblea può essere tenuta anche in modalità videoconferenza, sempre che si possa verificare l'identità delle persone.

Articolo 9 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente in quel momento in Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i soci e se lo ritiene opportuno, due scrutatori da affiancare al segretario verbalizzante per le operazioni di sua competenza.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione, la validità della costituzione dell'Assemblea ed il diritto ad intervenire di tutti i presenti.
2. Dell'Assemblea viene redatto un verbale, successivamente trascritto nell'apposito libro dei verbali delle assemblee, che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, quest'ultimo nominato dal Presidente all'inizio della seduta stessa tra i soci presenti.

Articolo 10 - Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente, scelto fra i soci ordinari (in sede di costituzione fra i soci fondatori), è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Il Presidente è l'esclusivo rappresentante legale dell'associazione in tutte le sedi istituzionali ed in giudizio; è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Egli può delegare la rappresentanza al Vice Presidente o ad altri soci per determinate materie o singoli atti, può inoltre adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte dello stesso Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla data di adozione del provvedimento.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, in tutte le attività che sono espressamente demandate al Presidente, compresa la rappresentanza dell'associazione in giudizio.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri nominati dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca un'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. I consiglieri che, salvo giustificazione, non partecipino a tre sedute di Consiglio consecutive durante uno stesso esercizio sociale, decadranno e potranno essere sostituiti con i primi non eletti.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in ultima istanza, da un consigliere designato dai presenti. Le deliberazioni devono essere assunte con i voti della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non sia possibile formare una maggioranza prevale il voto del Presidente – o di chi eventualmente ne faccia le veci. Le sedute sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, da riportare successivamente su apposito libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, in concomitanza con redazione e deliberazioni inerenti al bilancio preventivo ed al rendiconto consuntivo, da sottoporre poi al vaglio dell'Assemblea; inoltre è convocato dietro richiesta motivata di almeno 3 consiglieri.

2. La convocazione è comunicata con avviso, anche tramite e-mail, da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Articolo 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta:
a) gestire l'associazione;
b) reperire i fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
c) deliberare sulle richieste di ammissione dei soci;
d) eleggere a maggioranza il Vice Presidente scelto tra i consiglieri;
e) convocare l'Assemblea dei soci;
f) affidare a singoli soci o a terzi eventuali incarichi in determinate materie;
g) costituire eventuali commissioni di studio o di lavoro;
h) determinare il valore delle quote associative;
i) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
l) predisporre lo schema del conto consuntivo – composto da un rendiconto economico e finanziario – e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
m) nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
n) predisporre gli eventuali regolamenti dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
o) tentare di dirimere le eventuali controversie sorte tra i soci e quelle tra i soci e l'Associazione.

TITOLO IV: FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 14 - Entrate dell'associazione

1. I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'associazione sono costituiti da:
a) quote associative versate annualmente dai soci;
b) donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
c) entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione o in regime di accreditamento;
d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria volte al raggiungimento degli scopi istituzionali;
e) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di eventi, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
f) proventi di iniziative a qualsiasi titolo attuate o promosse dall'associazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: viaggi, spettacoli di intrattenimento, concerti, attività ludiche, gare sportive, feste, gite, sottoscrizioni, lotterie, eventi culturali, mostre, ecc..
2. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Articolo 15 - Divieto di distribuzione degli utili

1. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V: NORME FINALI E GENERALI

Articolo 16 - Esercizi sociali, bilancio preventivo e rendiconto consuntivo

1. L'esercizio sociale inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Vige l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
3. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione sia il rendiconto consuntivo dell'esercizio sociale appena concluso, almeno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, sia il bilancio preventivo dell'esercizio sociale successivo.
4. In caso di circostanziati motivi, dei quali deve essere fatta espressa menzione negli appositi verbali, è possibile per il

Consiglio Direttivo presentare all'Assemblea per l'approvazione tali documenti nel termine più ampio di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 17 - Libri sociali

1. I libri sociali che l'associazione deve tenere sono:
a. il libro dei soci;
b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d. ogni libro contabile o registro fiscale necessario ad un'ordinata contabilità economico patrimoniale e previsto dalle norme fiscali vigenti relative alla specifica tipologia dell'associazione

Articolo 18 - Comunicazioni ai soci

1. Tutte le comunicazioni fatte dall'associazione al socio a mezzo posta elettronica, oppure via sms, oppure tramite qualunque altro mezzo atto allo scopo - opportunamente documentabili - agli indirizzi o recapiti telefonici risultanti dal libro soci, sono liberatorie degli obblighi dell'associazione stessa ed efficaci a tutti gli effetti anche se respinte al mittente per saturazione della e-mail, della memoria del telefono cellulare o perché il recapito è sconosciuto o errato o comunque non giunte a conoscenza del socio destinatario per qualunque altro motivo non derivante da responsabilità dell'associazione.

Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Il patrimonio dell'associazione risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea, ad altra associazione od ente non commerciale avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 - Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte tramite uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Articolo 21 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 22 - Disposizioni finali

1. Copia sottoscritta dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché tutti i libri sociali ed i documenti riguardanti l'associazione sono conservati presso la sede sociale.

Anzano del Parco, 18 dicembre 2024